

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Introduzione della nuova legge sulla protezione dei dati

Italia: Smart working e lavoratori frontalieri

Svizzera: Procedura di consultazione concernente l'estensione della compensazione delle perdite

Brasile: Imposizione attivi detenuti da persone fisiche all'estero

Innovazione, flessibilità
e competenza

SVIZZERA: INTRODUZIONE DELLA NUOVA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il 1. settembre 2023 è entrata in vigore in Svizzera la nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD) insieme alle sue relative ordinanze.

La nLPD introduce una serie di obblighi nei confronti delle aziende (titolari/responsabili del trattamento) al fine di tutelare i dati personali delle persone fisiche e garantire loro una maggiore trasparenza.

La nLPD sposta sulle aziende la responsabilità dei processi che coinvolgono i dati personali delle persone fisiche. Nella fattispecie, le imprese devono adottare misure volte a tutelare la sicurezza dei dati personali e in particolare evitare i rischi privacy (perdita della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità) che potrebbero verificarsi durante il ciclo del trattamento. Allo stesso tempo la nLPD ha rafforzato l'autodeterminazione delle persone interessate e più precisamente l'autodeterminazione informativa, permettendo al singolo di controllare i dati che lo riguardano e, se necessario, di chiedere l'adozione di provvedimenti in caso di violazione.

Riportiamo di seguito per convenienza sia i nuovi obblighi introdotti che le sanzioni penali applicabili in caso di violazioni intenzionali di alcuni obblighi:

Nuovi obblighi introdotti:

- Obbligo di protezione dei dati fino dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default) Art. 7 nLPD;
- Standard minimi di sicurezza Art. 8 nLPD;
- Registro dei trattamenti Art. 12 nLPD;
- Obbligo di informazione generalizzato a tutti i trattamenti di dati Art. 19 nLPD;
- Obbligo di valutazione d'impatto (DPIA) per i trattamenti che presentano un rischio elevato Art. 22 nLPD;
- Obbligo di notifica e comunicazione in caso di Data Breach Art. 24 nLPD.

Sanzione penale in caso di violazione dei seguenti obblighi (multa fino a CHF 250.000.-):

- Obbligo di informare, di concedere l'accesso e di collaborare;
- Obbligo di diligenza (non rispetto delle condizioni di trasferimento dati all'estero, della nomina responsabile e dei requisiti minimi di sicurezza);
- Obbligo del segreto;
- Inosservanza di una decisione dell'Incaricato Federale per la protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o dell'autorità di ricorso.

Fidinam & Partners SA, azienda del Gruppo Fidinam, si impegna a **proteggere i dati perso-**

nali che raccoglie ed elabora nell'ambito delle sue attività commerciali e di esercizio.

La invitiamo a consultare la nostra *Informativa sulla privacy* (<https://www.fidinam.com/it/privacy>) per scoprire come e per quali finalità trattiamo i suoi dati personali e quali diritti le spettano.

Per ottenere **maggiori informazioni circa le novità introdotte dalla LPD**, la invitiamo a leggere l'articolo di approfondimento sul nostro blog <https://www.fidinam.com/it/blog/nuova-legge-protezione-dati> e la pagina dedicata sul nostro sito web <https://www.fidinam.com/it/nlpd>.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
isabel.costa@fidinam.ch

ITALIA: SMART WORKING E LAVORATORI FRONTALIERI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, fornisce i chiarimenti interpretativi in merito ai profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. *smart working*) e la disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri dopo le novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83.

A partire dall'emergenza pandemica, si è infatti assistito al ricorso sempre più frequente a modalità di lavoro "agile" o "flessibile", tanto da diventare, per

determinati settori, una modalità di lavoro ordinaria. Elemento distintivo dello smart working è la modalità di svolgimento della prestazione, con la separazione tra luogo di svolgimento dell'attività, luogo di residenza e luogo in cui si producono gli effetti dell'attività lavorativa; se si aggiunge la particolare situazione del lavoro transfrontaliero o frontaliero (con il coinvolgimento di due o più giurisdizioni), è evidente la necessità di fare chiarezza sui corretti criteri di tassazione applicabili. Il documento di prassi si articola in due parti distinte.

Nella prima parte, l'Agenzia ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e degli orientamenti di prassi al fine di fornire chiarimenti sui profili fiscali dello smart working; particolare attenzione è poi rivolta ai regimi speciali rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati i) dal D.Lgs. n. 147 art. 16 (c.d. *regime speciale per lavoratori impatriati*); ii) dal D.L. n. 78/2010 art. 44, convertito dalla legge n. 122, 30 luglio 2010 (c.d. *regime speciale per docenti e ricercatori*).

In relazione allo smart working, l'Agenzia chiarisce che sono applicabili i criteri previsti dall'art. 2 del TUIR, per cui si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche / i lavoratori [n.d.r.] che per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno o 184 in caso di anno bisestile) soddisfano anche una sola delle condizioni seguenti: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio (quello in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e/o residenza (la sua dimora principale), secondo quanto stabilito dal Codice Civile. Il principio è che "l'attività di lavoro dipendente è esercitata nel luogo ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro a fronte del quale gli è corrisposto il reddito". Pertanto, a titolo esemplificativo, viene confermato che è considerato fiscalmente residente in Italia un cittadino straniero, non iscritto all'ALRE, che per la maggior parte dell'anno vive con la famiglia in Italia e lavora in smart working per un datore di lavoro straniero; così come si considera residente, una cittadina italiana che si è trasferita all'estero, dove svolge un'attività lavorativa in smart working, ma ha mantenuto l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. In questo caso è il requisito anagrafico ad attrarre a tassazione tutti i redditi, salvo il ricorso alle disposizioni convenzionali in quanto applicabili. Il riferimento è all'art. 15 del Modello OCSE, sostanzialmente recepito dalle convenzioni negoziate dall'Italia che, al paragrafo 1, prevede la tassazione dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che l'attività lavorativa venga svolta nell'altro Stato contraente, nel qual caso si applica un regime di imposizione concorrente.

In riferimento ai regimi speciali rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l'Agenzia arriva a conclusioni differenti a seconda che l'attenzione sia rivolta al

regime speciale disciplinato dal D.Lgs. n. 147 art. 16 (c.d. *regime speciale per lavoratori impatriati*) o al regime speciale disciplinato dal D.L. n. 78/2010 art. 44, convertito dalla legge n. 122, 30 luglio 2010 (c.d. *regime speciale per docenti e ricercatori*).

Nel primo caso, l'Agenzia conferma che può accedere al *regime speciale per lavoratori impatriati*, il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Al contrario, non potrà continuare a beneficiare del regime speciale in parola, il soggetto che trasferitosi a lavorare in Italia, traslochi successivamente all'estero anche continuando a svolgere la propria attività per lo stesso datore di lavoro italiano in modalità smart working, poiché in questo caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano. Nel secondo caso invece, un docente o un ricercatore che, trasferitosi in Italia, mantenga un rapporto di lavoro con un Ente o un'Università straniera per cui svolge l'attività in modalità smart working, non può beneficiare del regime speciale per i redditi relativi, in quanto verrebbe a mancare il "collegamento" tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento in Italia dell'attività di docenza/ricerca.

La seconda parte della Circolare è dedicata al nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera ed alle novità introdotte dalla legge di ratifica (Legge n. 83 del 13 giugno 2023). Su tutte, l'eliminazione della Svizzera dall'elenco degli Stati privilegiati ai fini IRPEF di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 (per cui la Svizzera non è più considerata un Paese "black list" ai fini della residenza delle persone fisiche), oltre ad una rafforzata assistenza amministrativa, con la previsione di uno scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliero (a partire dal 2025).

Dopo un necessario richiamo alla definizione di "frontaliere" ed alle Convenzioni attualmente in vigore tra l'Italia e alcuni Stati confinanti (Austria, Francia, San Marino, Svizzera) per l'individuazione delle regole da applicare al fine di determinare la potestà impositiva, l'ampio approfondimento è dedicato al nuovo accordo in vigore con la Svizzera, vale a dire all'Accordo stipulato nel dicembre 2020, ratificato con la Legge n. 83 del 13 giugno 2023 che supera il precedente accordo stipulato nel 1974 (salvo la previsione di un regime transitorio per i frontalieri "attuali"). Tra le principali novità introdotte dal nuovo accordo, che sarà in vigore a partire dal 1. gennaio 2024: la nuova definizione di lavoratore frontaliero, le regole impositive applicabili (che da imposizione esclusiva passerà a imposizione concorrente), l'introduzione di un principio di reciprocità.

Si definisce lavoratore frontaliero, qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che: i) è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l'altro Stato contraente; ii) svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; iii) ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale

nello Stato di residenza (lo status viene mantenuto anche nel caso in cui il lavoratore frontaliero non rientri giornalmente al proprio domicilio, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia).

Il principio di tassazione concorrente tra il Paese della fonte e il Paese di residenza sarà applicabile solo ai nuovi "frontalieri", da intendersi i lavoratori frontalieri che verranno assunti dopo la data di entrata in vigore del nuovo accordo. In tal caso, il reddito da lavoro dipendente sarà imponibile in Svizzera mediante ritenuta alla fonte, nella misura dell'80%; l'Italia tasserà per concorrenza il reddito per l'intero ammontare riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate in Svizzera (ai sensi dell'art. 24 della CDI Italia-Svizzera e dell'art. 165 del TUIR). È prevista una franchigia di Euro 10.000 (dai precedenti Euro 7.500, franchigia valida per tutti i lavoratori frontalieri), la possibilità di portare in deduzione i contributi previdenziali per il prepensionamento e la non imponibilità degli assegni familiari. I frontalieri "attuali" (i.e. chi svolge o ha svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo) beneficeranno del regime transitorio (sino al 2033) e continueranno ad essere assoggettati esclusivamente in Svizzera, in base al precedente accordo del 1974. È inoltre prevista l'estensione dal 30.06.2023 al 31.12.2023 del regime transitorio per i lavoratori frontalieri che, alla data del 31.03.2022, svolgevano l'attività lavorativa in modalità smart working. Per questa categoria di lavoratori, ai fini dell'applicazione della tassazione in base all'Accordo del 1974, i giorni di lavoro in modalità smart working, fino al 40% del tempo di lavoro, si considerano giorni lavorativi svolti in Svizzera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
silvia.negri@fidinam.ch

SVIZZERA: PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLA COMPENSAZIONE DELLE PERDITE

In linea generale

Per volere del Parlamento il periodo di compensazione delle perdite per le imprese sarà esteso da sette a dieci anni. Questo per facilitare segnatamente la ripresa delle imprese colpite dalla pandemia da Coronavirus. A tale scopo, durante la sua seduta del 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha predisposto le necessarie modifiche di legge e avviato la procedura di consultazione con le amministrazioni cantonali dei 26 cantoni.

La consultazione è terminata il 19 ottobre 2023.

Obiettivo della mozione

In attuazione della mozione 21.3001, presentata dal Parlamento nel giugno 2022, il periodo di compensazione delle perdite disciplinato nella legge federale sull'imposta federale diretta e nella legge fede-

rale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni sarà esteso da sette a dieci anni. Con tale misura il Parlamento intende agevolare in modo particolare la ripresa delle imprese colpite dalla pandemia da Coronavirus, ma anche andare incontro a tutte le altre imprese. La misura si applicherà alle perdite subite a partire dall'anno fiscale 2020. La consultazione è durata fino al 19 ottobre 2023.

L'estensione della compensazione delle perdite può, in particolari circostanze, facilitare la ricostruzione dell'attività per quelle imprese che sono state fortemente colpite dalla pandemia. Della misura possono però beneficiare anche le start-up che richiedono una fase di insediamento prolungata prima di realizzare degli utili.

Le minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni dovute all'estensione del periodo di compensazione delle perdite potranno insorgere dal 2028. Questo vale, in primo luogo, per le società che hanno subito grandi perdite e tornano a realizzare utili dopo un risanamento andato a buon fine, ma non riescono a compensare le perdite per intero nell'arco dei sette anni previsti; vale tuttavia anche per le start-up che iniziano a registrare utili soltanto dopo un periodo prolungato di perdite. Negli anni tipici le minori entrate dovrebbero muoversi all'interno di un quadro modesto, ma l'assenza di dati statistici non consente una stima precisa.

Confronto fra legge vigente e prospettata legge

Di seguito proponiamo uno specchio che riassume i cambiamenti di legge che potrebbero entrare in vigore se la consultazione desse esito positivo da parte delle diverse amministrazioni fiscali cantonali.

Articolo	Diritto vigente	Avanprogetto
Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)		
Indipendenti e società di persone		
Art. 6 cpv 3	Le perdite di uno stabilimento d'impresa (SI) estero vengono anch'esse estese fino a sette anni , quindi un eventuale utile dello SI va aggiunto alla società Svizzera fino a concorrenza delle perdite dei sette anni precedenti.	Le perdite di uno stabilimento d'impresa (SI) estero vengono anch'esse estese fino a dieci anni , quindi un eventuale utile dello SI va aggiunto alla società svizzera fino a concorrenza delle perdite dei dieci anni precedenti.
Art. 31 cpv 1	Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.	Le perdite dei dieci esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Art. 205g		Disposizioni transitorie della modifica del ... L'articolo cita il fatto che il periodo di dieci anni è esteso solo alle perdite dopo il 31.12.2019.
Persone giuridiche		
Art. 52 cpv 3	... Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi , un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei dieci anni successivi , un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. ...
Art. 67 cpv 1	Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.	Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di dieci esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.
Art. 207c		Disposizioni transitorie della modifica del ... L'articolo cita il fatto che il periodo di dieci anni è esteso solo alle perdite dopo il 31.12.2019.

Non procederemo a citare tutti gli articoli di legge che saranno cambiati ma un riassunto degli stessi (vedi tabella).

Anche la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) ha provveduto ad emettere i nuovi articoli che riprendono gli stessi concetti della LIFD.

Se l'avamprogetto otterrà il consenso, potremo affermare quanto segue:

- Per le perdite venutesi a creare a partire dal 1.1.2020, il termine ultimo per la compensazione sarà l'anno 2031 quando si procederà all'allestimento della dichiarazione fiscale dell'anno 2030;
- Dal momento che siamo nel 2023 e la dichiarazione fiscale da compilare è quella del 2022, le ultime perdite riportate computabili, in base al diritto vigente, saranno quelle che si sono venute a creare nel 2016;
- Come già precedentemente scritto, eventuali perdite di gettito potranno insorgere solo dal 2028 quando il diritto vigente, 31.12.2019, che limita a 7 anni le perdite fiscali verrà a scadenza e ci sarà la possibilità di estendere la regola a 10 anni;
- La società dovrà tenere una tabella extra-contabile per tenere sotto controllo le perdite antecedenti il cambio della legge.

Conclusione

Bisogna considerare che l'estensione è stata voluta per conformarsi alle altre nazioni Europee dove questa pratica è già in vigore.

Il Consiglio Federale aveva già proposto nel 2014 una compensazione illimitata delle perdite, ma sia i cantoni che la maggior parte dei partiti politici avevano bocciato questa proposta e per questo motivo la riforma non è stata portata avanti.

Ora invece, a causa degli effetti negativi del Covid-19, il Consiglio Federale si è chinato nuovamente sulla fattispecie per aiutare quelle società che hanno sofferto della situazione.

Staremo a vedere se questa volta la legge verrà cambiata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: rudy.summerer@fidinam.ch

BRASILE: IMPOSIZIONE ATTIVI DETENUTI DA PERSONE FISICHE ALL'ESTERO

Il 29 agosto 2023 il governo federale brasiliano ha reso disponibile il Disegno di Legge n. 4.173/2023, che prevede l'imposizione dei redditi percepiti da persone fisiche residenti in Brasile derivanti da investimenti finanziari, entità controllate e trust all'estero.

Di seguito alcuni dei punti più importanti:

Scopo e ambito di applicazione

I redditi delle persone fisiche residenti in Brasile derivanti da investimenti finanziari, entità controllate e trust all'estero sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF).

Disposizioni generali

I redditi delle persone fisiche residenti in Brasile derivanti da investimenti finanziari, entità controllate e trust all'estero verranno imposti come reddito separato nella dichiarazione IRPF soggetto alle seguenti aliquote:

- 0% sulla parte di reddito annuale che non supera i 6'000.00 R\$;
- 15% sulla parte di reddito annuale che supera i 6'000.00 R\$ e non supera i 50'000.00 R\$;
- 22.5% sulla parte di reddito annuale che supera i 50'000.00 R\$.

Investimenti finanziari all'estero

I redditi derivanti da investimenti finanziari all'estero da parte di persone fisiche residenti in Brasile saranno tassati secondo le aliquote indicate sopra. Il Disegno di Legge prevede il diritto delle persone fisiche residenti in Brasile di compensare le imposte sul reddito pagate all'estero, a condizione che la compensazione sia prevista da un trattato o da un accordo di reciprocità. La deduzione è limitata all'importo dell'imposta pagata all'estero che non può essere recuperata dal contribuente estero, fino all'importo dell'imposta sul reddito dovuta in Brasile. Il termine "investimenti finanziari all'estero" si riferisce a qualsiasi operazione finanziaria al di fuori del Brasile, compresi depositi bancari fruttiferi, certificati di deposito fruttiferi, crypto-asset, portafogli digitali o conti correnti con reddito, quote di fondi di investimento, strumenti finanziari, polizze assicurative il cui capitale e i cui proventi sono riscattabili dagli assicurati o dai loro beneficiari, certificati di investimento o operazioni di capitalizzazione, fondi pensione o pensionistici, titoli a reddito fisso e a

reddito variabile, operazioni di credito e strumenti derivati e partecipazioni.

Con il termine "reddito" si intende la remunerazione prodotta da investimenti finanziari all'estero, tra cui, ad esempio, la variazione del cambio di valuta estera o di criptovaluta rispetto alla valuta nazionale, il reddito da depositi in portafogli digitali o conti correnti fruttiferi, gli interessi, i premi, le commissioni, l'avviamento, la partecipazione agli utili, i dividendi e le plusvalenze da negoziazione sul mercato secondario, comprese le plusvalenze da vendita di azioni di entità non controllate su borse estere.

Entità controllate all'estero

Gli utili realizzati da soggetti controllati all'estero da persone fisiche residenti in Brasile saranno tassati al 31 dicembre di ogni anno, secondo le aliquote indicate sopra.

Si considerano "soggetti controllati" le società ed altri enti, compresi i fondi di investimento e le fondazioni, in cui la persona fisica detiene il controllo, ovvero:

- detiene, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente ad altre parti, anche in virtù dell'esistenza di accordi di voto, diritti che le conferiscono una preponderanza nelle delibere societarie o il potere di eleggere o revocare la maggioranza degli amministratori; oppure
- possiede, direttamente o indirettamente, da solo o congiuntamente a persone collegate, più del 50% del capitale sociale, o il suo equivalente, o i diritti di ricevere i suoi profitti, o di ricevere i suoi beni in caso di liquidazione.

La persona fisica può scegliere di dichiarare i beni ed i diritti detenuti dall'entità controllata all'estero come se fossero detenuti direttamente dalla persona fisica. Questa opzione sarà considerata irreversibile per tutto il periodo in cui l'individuo detiene tale entità controllata all'estero e in presenza di più azionisti, l'opzione deve essere esercitata da tutti coloro che sono persone fisiche residenti in Brasile.

Compensazione delle perdite

Le persone fisiche residenti in Brasile potranno compensare le perdite su investimenti finanziari all'estero se debitamente comprovate da documentazione, con i redditi derivanti da operazioni

della stessa natura, sul modello Dichiarazione annuale di conguaglio (DAA) nello stesso periodo di calcolo. Se l'importo delle perdite nel periodo di calcolo supera le plusvalenze, questa parte delle perdite può essere compensata con gli utili e i dividendi di entità controllate all'estero. Infine, se le perdite sono ancora accumulate possono essere compensate nei periodi contabili successivi.

Aggiornamento del valore dei beni e dei diritti all'estero

Il Disegno di Legge mantiene la possibilità per i contribuenti di aggiornare il valore dei loro beni e diritti all'estero (es.: investimenti finanziari, immobili, veicoli, aeromobili, partecipazioni in società controllate, ecc.) al valore di mercato al 31 dicembre 2023 anticipando l'imposizione di questi redditi ad un'aliquota del 10% a condizione che l'imposta sia pagata entro il 31 maggio 2024.

Trust all'estero

Ai fini del presente Disegno di Legge, i beni e i diritti detenuti da un trust all'estero saranno considerati come segue:

- resterà di proprietà del settlor anche dopo l'istituzione del trust; e
- passerà di proprietà del beneficiario al momento della distribuzione dal trust o alla morte del settlor.

Ai fini delle disposizioni della presente legge, il passaggio di proprietà dei beni del trust sarà considerato un trasferimento a titolo gratuito dal settlor al beneficiario e consisterà in una donazione, se effettuata durante la vita del settlor, o in un trasferimento a causa mortis, se derivante dalla morte del settlor.

Il settlor o il beneficiario deve chiedere al trustee di mettere a disposizione le risorse finanziarie e le informazioni necessarie per consentire il pagamento delle imposte e l'adempimento di altri obblighi fiscali in Brasile.

Il settlor del trust, se è in vita, o i beneficiari del trust, se sono a conoscenza del trust, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, modificheranno l'atto di trust o la rispettiva lettera di volontà per includere una formulazione che obblighi irrevocabilmente e irreversibilmente il trustee a rispettare le disposizioni stabilite nella presente legge.

Per i trust in cui il settlor è già deceduto o ha perso i poteri in relazione alle modifiche del trust e i beneficiari non hanno nemmeno il potere di modificare l'atto o la lettera di volontà, i beneficiari devono inviare al trustee una notifica formale dell'obbligo di rispettare le disposizioni della presente legge e chiedere che vengano messe a disposizione le informazioni e le risorse finanziarie necessarie per rispettare le disposizioni della presente legge.

Ad oggi, i trust non sono stati regolamentati dalla legge brasiliana, il che causa notevoli dubbi interpretativi sulla loro tassazione ed è fonte di incertezza giuridica (sia dal punto di vista del contribuente che dello Stato).

Per la prima volta in Brasile, il Disegno di Legge regola specificatamente il trattamento fiscale dei trust. I beni e i diritti oggetto del trust rimarranno inizialmente parte del patrimonio personale del disponente, dopo l'istituzione del trust, e passeranno al patrimonio personale dei beneficiari solo quando il trust li distribuirà ai beneficiari o alla morte del settlor, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

La distribuzione avrà la natura giuridica di un'eredità o di una donazione, a seconda dell'evento che l'ha determinata.

Il Disegno di Legge distingue tra trust revocabili e irrevocabili. Ai trust revocabili si applica la regola generale di cui sopra. Al contrario, in un trust irrevocabile, la proprietà può essere trasferita dal settlor al beneficiario in un momento precedente a quello previsto dalla regola generale.

Durante la durata del trust, i redditi e le plusvalenze relativi ai beni e ai diritti oggetto del trust devono essere tassati dalla persona che è considerata il titolare alla data dell'evento imponible, ossia il settlor o il beneficiario, a seconda dei casi. Questa regola include le entità controllate dal trust, che saranno considerate come detenute dalla persona fisica definita come titolare dei beni del trust.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: adela.muniz@fidinam.ch



Fidinam & Partners su LinkedIn Scansioni il codice QR con il suo telefonino per collegarsi al nostro account LinkedIn e rimanere sempre aggiornati sulle novità fiscali.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.